

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001688	12/08/2024

OGGETTO: Accordo con l'Agenda Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile "ENEA", per il Servizio Integrato ai fini dello smaltimento di n. 1 sorgente radioattiva sigillata ad alta attività. Presa d'atto.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240001935 DEL 09/08/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

DI 4 (quattro) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 11 (undici) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 12/08/2024 14:58 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 12/08/2024 15:03 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 12/08/2024 15:07 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 12/08/2024 15:05 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/08/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 12/08/2024 15:07

Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Accordo con l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile “ENEA”, per il Servizio Integrato ai fini dello smaltimento di n. 1 sorgente radioattiva sigillata ad alta attività. Presa d’atto.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Delibera del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19/03/2024, con l’assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Avv. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO che:

- l’ENEA, ai sensi dell’art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221, è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile, posto sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ai sensi dell’art.2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n.55;
- il D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Decreto) ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, /96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- l’ENEA, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Decreto, è il Gestore del Servizio Integrato consistente nello “strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata” (art. 7, comma 1, numero 129, del Decreto), quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l’eventuale trattamento-condizionamento e il deposito provvisorio (art. 74, comma 3, del Decreto);
- al Servizio Integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate (art. 74, comma 3, del Decreto);
- l’ASL di Bari è un ente pubblico costituito con Legge regionale n. 39 del 28/12/2006;
- la ASL di Bari svolge attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici, dotata di autonomia di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
- il Direttore Generale dell’ASL di Bari ha la responsabilità di assicurare la promozione e lo svolgimento dell’attività di ricerca unitamente al funzionamento, organizzativo ed amministrativo della Struttura, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi;

DATO ATTO, che:

- presso l’ASL di Bari è detenuta n. 1 sorgente radioattiva attualmente in uso per la quale, al momento, non si prevede la dismissione;
- l’ASL di Bari, al fine di documentare “di avere adottato le misure per garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione, anche nel caso di insolvenza o cessazione dell’attività (art. 62, comma 2, lett. d) del Decreto)”, con nota a firma del Direttore Generale, prot. 58006/2023 del 18/07/2023, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per motivi di privacy, ha richiesto all’ENEA, in qualità di Gestore del Servizio Integrato, di manifestare la disponibilità alla futura

presa in carico di n. 1 sorgente radioattiva, detenuta presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – S.I.M.T. – Ospedale Di Venere, come puntualmente individuata nell’art. 2, mediante la stipula dell’Accordo ai sensi dell’art. 62, comma 3, lettera c), del Decreto;

- con nota del Direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare, prot. ENEA/2023/54754/FSN FISSCRGR del 31/07/2023, allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per motivi di privacy, è stata manifestata la disponibilità dell’ENEA, in qualità di Gestore del Servizio Integrato, a stipulare l’Accordo scritto ai sensi dell’art. 62, comma 3, lettera c), del Decreto al fine di identificare e garantire una soluzione tecnica per le fasi del ciclo di gestione della sorgente nel momento in cui la stessa non sarà più utilizzata;
- con comunicazione a mezzo mail dell’11/10/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 129288/2023), l’ENEA ha trasmesso la bozza di Accordo;
- con comunicazione a mezzo pec del 13/03/2024 (acquisita al prot. ASL BA n. 37511/2024), l’ENEA ha trasmesso alla Direzione Generale ASL BA, copia dell’Accordo sottoscritto dal Legale rappresentante;
- con comunicazione a mezzo pec del 14/03/2024, la Direzione Generale ASL BA ha trasmesso all’ENEA copia dell’Accordo debitamente controfirmato digitalmente dal Direttore Generale in data 14/03/2024, allegato sub 1) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- oggetto del presente Accordo è il futuro ricorso, da parte dell’ASL di Bari, al Servizio Integrato ai fini dello smaltimento di n. 1 sorgente radioattiva sigillata ad alta attività, con conseguente trasferimento del titolo di proprietà della stessa all’ENEA in qualità di Gestore del Servizio Integrato. La sorgente è detenuta presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – S.I.M.T. – Ospedale Di Venere, Via Ospedale Di Venere, 1 – 70012 Bari;
- in particolare, trattasi di:
 - sorgente sigillata ad alta attività di ^{137}Cs con attività al 10.4.1990 pari a 62.9 TBq, allegato sub C) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per motivi di privacy, numero univoco di identificazione 311. La sorgente, in dotazione a Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – S.I.M.T. – Ospedale Di Venere, Via Ospedale Di Venere, 1 – 70012 Bari, è detenuta all’interno di un irraggiatore IBL 437 C type H della CIS bio international, di altezza attiva 290 mm, diametro attivo 15 mm;
 - identificazione della capsula: R214. Classificazione UNI-ISO: 2919, TR 4826, ANS N542. Certificato di forma speciale: MD 3716 BIS del 21.12.1990. Il Fornitore della sorgente è CIS bio international, Sede legale: RN 306 91192 Gif-sur-Yvette Cedex (Francia), Codice Fiscale e/o Partita IVA: FR 46 312 261 894 (All. B). Autorizzazione Numero: Nulla Osta all’uso per scopi medici rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione ASLBA in data 2/04/2012, prot. 56473/UOR)e, con aggiornamento e convalida del 21/07/2005 prot. UCSC n. 10586/05, allegato sub D) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per motivi di privacy;
- le attività di competenza del Gestore del Servizio Integrato verranno attivate nel momento in cui la sorgente non sarà più utilizzata dall’ASL di Bari, a seguito di espressa richiesta scritta della stessa;

PRECISATO che:

- l’ASL di Bari si impegna ad assicurare l’integrale copertura economica necessaria per la predisposizione al trasporto, la caratterizzazione, l’eventuale trattamento-condizionamento e il deposito provvisorio della sorgente, nonché per il successivo trasferimento della stessa presso il Deposito Nazionale. In particolare, si obbliga, fin da ora, a riconoscere i valori economici che

l'ENEA quantificherà in sede di stipula degli Atti esecutivi di cui all'art. 5 del presente Accordo, con esclusione di ulteriori negoziazioni;

- la ASL di Bari si impegna, altresì, a prestare la massima collaborazione per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo e, comunque, a porre in essere le ulteriori attività che si dovessero rendere necessarie per l'esatto adempimento delle operazioni relative alla gestione della sorgente non più utilizzata;
- l'ENEA, in qualità di Gestore del Servizio Integrato, si impegna a garantire tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente in argomento, nel momento in cui non sarà più utilizzata da parte dell'ASL di Bari e ad acquisirne la proprietà al momento della dismissione, previo trasferimento, da parte dell'ASL di Bari, dei fondi necessari per l'esecuzione delle citate attività;
- l'ASL di Bari prende atto che le attività di competenza dell'ENEA, in qualità di Gestore del Servizio Integrato, verranno eseguite attraverso la società NUCLECO S.p.A., partecipata dalla stessa, come meglio indicato negli Atti esecutivi;
- gli importi economici necessari al fine di poter dar seguito alle attività del Servizio Integrato saranno quantificati, anche in relazione alle future esigenze determinate dal caso di specie, nonché alle condizioni in cui verserà la sorgente al momento della dismissione (i.e. eventuale riconfezionamento in apposito contenitore schermante ai fini del trasporto o dello stoccaggio presso il deposito provvisorio e Deposito Nazionale), sulla scorta delle tariffe approvate dall'ENEA vigenti nel momento in cui la sorgente verrà dismessa;
- le Parti, al momento della dismissione della sorgente, provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipula di specifici Atti esecutivi, secondo quanto specificato all'art. 5 "Atti esecutivi" del presente Accordo;
- le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza;
- le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679);
- il presente Accordo ha efficacia decorrente dalla data della stipula del presente Accordo, fino al completamento di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata, compresa quella relativa al successivo trasferimento al Deposito Nazionale. La durata, tuttavia, potrà subire delle variazioni, da apportarsi mediante atto scritto, nel caso di rilevanti e mutate esigenze delle Parti ovvero al fine di adempiere all'obbligo di adeguamento ad intervenute prescrizioni normative;

RITENUTO, pertanto, di:

- prendere atto dell'Accordo tra la ASL BA e l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile "ENEA" per il Servizio Integrato ai fini dello smaltimento di n. 1 sorgente radioattiva sigillata ad alta attività, allegato sub 1) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai citati allegati sub A), sub B), sub C) e sub D), che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento, non pubblicabili per motivi di privacy, con efficacia decorrente dalla data della stipula, fino al completamento di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata, compresa quella relativa al successivo trasferimento al Deposito Nazionale. La durata, tuttavia, potrà subire delle variazioni, da apportarsi mediante atto scritto, nel caso di rilevanti e mutate esigenze delle Parti ovvero al fine di adempiere all'obbligo di adeguamento ad intervenute prescrizioni normative;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) di prendere atto, a tal fine, dell'Accordo sottoscritto tra la ASL BA e l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile "ENEA" per il Servizio Integrato ai fini dello smaltimento di n. 1 sorgente radioattiva sigillata ad alta attività, allegato sub 1) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai citati allegati sub A), sub B), sub C) e sub D), che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento, non pubblicabili per motivi di privacy, con efficacia decorrente dalla data della stipula, fino al completamento di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata, compresa quella relativa al successivo trasferimento al Deposito Nazionale. La durata, tuttavia, potrà subire delle variazioni, da apportarsi mediante atto scritto, nel caso di rilevanti e mutate esigenze delle Parti ovvero al fine di adempiere all'obbligo di adeguamento ad intervenute prescrizioni normative;
- 2) di notificare a cura della U.O.S. Affari Generali il presente provvedimento, unitamente all'Accordo sottoscritto dalle Parti e agli allegati predetti, all'ENEA, al Direttore Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – S.I.M.T. – Ospedale Di Venere, al Dirigente Fisico Responsabile dell'U.O.S.V.D. Fisica Sanitaria, Dott.ssa Patrizia Carmone e al Dirigente Fisico, Dott.ssa Rita Mariapia Terlizzi, per le conseguenti attività attuative del presente atto;
- 3) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 33/2013;
- 4) di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.

ACCORDO**AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 3, LETT. C) DEL DECRETO****LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101.****TRA****l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico****Sostenibile** (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale in Roma,

Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale

01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Direttore del

Dipartimento NUCleare, Ing. Alessandro Dodaro, domiciliato per la carica presso il

Centro di Ricerche di Frascati, con sede in Frascati (RM), via Enrico Fermi 45, 00044,

giusta procura speciale conferita in data 08/06/2022

E

l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, (nel seguito denominata "ASL di

Bari"), con sede legale al Lungomare Starita n. 6 - 70123 Bari, C.F. e partita IVA

06534340721, nella persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Sanguedolce,

domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

("ENEA" o "Agenzia" e "ASL di Bari" nel seguito, singolarmente, anche la "Parte"

e, congiuntamente, anche le "Parti")

PREMESSO CHE:

- l'ENEA, ai sensi dell'art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221, è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile, posto sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica) ai sensi dell'art.2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22,

convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n.55;

- il D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Decreto) ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, /96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- l'ENEA, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Decreto, è il Gestore del Servizio Integrato consistente nello "*strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata*" (art. 7, comma 1, numero 129, del Decreto), quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento-condizionamento e il deposito provvisorio (art. 74, comma 3, del Decreto);
- al Servizio Integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate (art. 74, comma 3, del Decreto);
- l'ASL di Bari è un ente pubblico costituito con Legge regionale n. 39 del 28/12/2006;
- la ASL di Bari svolge attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici, dotata di autonomia di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
- il Direttore Generale dell'ASL di Bari ha la responsabilità di assicurare la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca unitamente al funzionamento, organizzativo ed amministrativo della Struttura, nel rispetto della programmazione

e degli indirizzi;

- presso l'ASL di Bari è detenuta n. 1 sorgente radioattiva attualmente in uso per la quale, al momento, non si prevede la dismissione;
- l'ASL di Bari, al fine di documentare *“di avere adottato le misure per garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione, anche nel caso di insolvenza o cessazione dell'attività (art. 62, comma 2, lett. d) del Decreto)”*, con nota a firma del Direttore Generale, prot. 58006/2023 del 18/07/2023 (All. 1), ha richiesto all'ENEA, in qualità di Gestore del Servizio Integrato, di manifestare la disponibilità alla futura presa in carico di n. 1 sorgente radioattiva, detenuta presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – S.I.M.T. – Ospedale Di Venere, Via Ospedale Di Venere, 1 – 70012 Bari, come puntualmente individuata nell'art. 2, mediante la stipula dell'Accordo ai sensi dell'art. 62, comma 3, lettera c), del Decreto.
- con nota del Direttore del Dipartimento NUCleare, prot. ENEA/2023/54754/FSN FISSCRGR del 31/07/2023 (All. 2), è stata manifestata la disponibilità dell'ENEA, in qualità di Gestore del Servizio Integrato, a stipulare l'Accordo scritto ai sensi dell'art. 62, comma 3, lettera c), del Decreto al fine di identificare e garantire una soluzione tecnica per le fasi del ciclo di gestione della sorgente nel momento in cui la stessa non sarà più utilizzata.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportati nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto)

Oggetto del presente Accordo è il futuro ricorso, da parte dell'ASL di Bari, al Servizio Integrato ai fini dello smaltimento di n. 1 sorgente radioattiva sigillata ad alta attività, con conseguente trasferimento del titolo di proprietà della stessa all'ENEA in qualità di Gestore del Servizio Integrato. La sorgente è detenuta presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – S.I.M.T. – Ospedale Di Venere, Via Ospedale Di Venere, 1 – 70012 Bari.

In particolare, trattasi di:

- sorgente sigillata ad alta attività di ^{137}Cs con attività al 10/04/1990 pari a 62.9 TBq (All. 3), numero univoco di identificazione 311. La sorgente, in dotazione al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – S.I.M.T. – Ospedale Di Venere, Via Ospedale Di Venere, 1 – 70012 Bari, è detenuta all'interno di un irraggiatore IBL 437 C type H della CIS bio international, di altezza attiva 290 mm, diametro attivo 15 mm.

Identificazione della capsula: R214. Classificazione UNI-ISO: 2919, TR 4826, ANS N542. Certificato di forma speciale: MD 3716 BIS del 21.12.1990. Il Fornitore della sorgente è CIS bio international, Sede legale: RN 306 91192 Gif-sur-Yvette Cedex (Francia), Codice Fiscale e/o Partita IVA: FR 46 312 261 894. Autorizzazione: Nulla Osta all'uso per scopi medici rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione ASLBA in data 2/04/2012, prot. 56473/UOR) e, con aggiornamento e convalida del 21/07/2005 prot. UCSC n. 10586/05 (All. 4).

Le attività di competenza del Gestore del Servizio Integrato verranno attivate nel momento in cui la sorgente non sarà più utilizzata dall'ASL di Bari, a seguito di espressa richiesta scritta della stessa.

Art. 3**(Impegni delle Parti)**

L'ASL di Bari si impegna ad assicurare l'integrale copertura economica necessaria per la predisposizione al trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento-condizionamento e il deposito provvisorio della sorgente individuata nel precedente art. 2, nonché per il successivo trasferimento della stessa presso il Deposito Nazionale.

In particolare, si obbliga, fin da ora, a riconoscere i valori economici che l'ENEA quantificherà in sede di stipula degli Atti esecutivi di cui all'art. 5, con esclusione di ulteriori negoziazioni.

La medesima ASL di Bari si impegna, altresì, a prestare la massima collaborazione per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo e, comunque, a porre in essere le ulteriori attività che si dovessero rendere necessarie per l'esatto adempimento delle operazioni relative alla gestione della sorgente non più utilizzata.

L'ENEA, in qualità di Gestore del Servizio Integrato, si impegna a garantire tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente in argomento, nel momento in cui non sarà più utilizzata da parte dell'ASL di Bari e ad acquisirne la proprietà al momento della dismissione, previo trasferimento, da parte dell'ASL di Bari, dei fondi necessari per l'esecuzione delle citate attività.

L'ASL di Bari prende atto che le attività di competenza dell'ENEA, in qualità di Gestore del Servizio Integrato, verranno eseguite attraverso la società NUCLECO S.p.A., partecipata dalla stessa, come meglio indicato negli Atti esecutivi.

Art. 4**(Oneri economici)**

Gli importi economici necessari al fine di poter dar seguito alle attività del Servizio Integrato saranno quantificati, anche in relazione alle future esigenze determinate dal

caso di specie, nonché alle condizioni in cui verserà la sorgente al momento della
 dismissione (i.e. eventuale riconfezionamento in apposito contenitore schermante ai
 fini del trasporto o dello stoccaggio presso il deposito provvisorio e Deposito
 Nazionale), sulla scorta delle tariffe approvate dall'ENEA vigenti nel momento in cui
 la sorgente verrà dismessa.

Art. 5

(Atti esecutivi)

Le Parti, al momento della dismissione della sorgente, provvederanno a formalizzare
 e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipula di
 specifici Atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno, tra l'altro, essere puntualmente indicati:

- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi di cui al precedente art. 4;
- il personale coinvolto;
- i Referenti/Responsabili di ciascuna delle Parti per la corretta esecuzione delle
 disposizioni contenute nell'Atto esecutivo;
- le specifiche disposizioni in materia di sicurezza, copertura assicurativa,
 modalità di trasporto delle sorgenti;
- le modalità di conferimento al deposito provvisorio e al Deposito Nazionale;
- le disposizioni in materia di riservatezza e di trattamento dei dati.

Negli Atti esecutivi dovranno, comunque, essere disciplinati eventuali ulteriori aspetti
 relativi all'attività in argomento anche se non espressamente menzionati nel presente
 articolo.

Art. 6

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 7**(Trattamento dei dati)**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).

Art. 8**(Durata)**

Il presente Accordo ha efficacia decorrente dalla data della stipula fino al completamento di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata, compresa quella relativa al successivo trasferimento al Deposito Nazionale.

La durata, tuttavia, potrà subire delle variazioni, da apportarsi mediante atto scritto, nel caso di rilevanti e mutate esigenze delle Parti ovvero al fine di adempiere all'obbligo di adeguamento ad intervenute prescrizioni normative.

Art. 9**(Referenti)**

I Referenti del presente Accordo sono:

- per l'ENEA, il Direttore del Dipartimento NUCleare, Ing. Alessandro Dodaro;
- per l'ASL di Bari, il Direttore Generale Dott. Antonio Sanguedolce.

Art. 10

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Accordo, salvo diversa successiva comunicazione da parte dei Referenti, dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA all'attenzione dell'ing. Alessandro Dodaro, via Enrico Fermi 45, 00044, Frascati (RM), e-mail servizio.integrato@enea.it, tel. 06 9400 5308;
- per l'ASL di Bari, all'attenzione del Direttore Generale della ASL di Bari, Lungomare Starita n. 6 - 70123 Bari, e-mail direzione.generale@asl.bari.it, tel. 0805842699.

Art. 11

(Foro Competente)

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 12

(Registrazione)

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art.13

(Norma di chiusura)

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Accordo si rinvia al codice civile e alla normativa di settore in quanto applicabili.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Roma,

Per l'ASL di Bari

Per l'ENEA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE DI NUC

Dott. Antonio Sanguedolce

ing. Alessandro Dodaro



Firmato digitalmente da: Alessandro Dodaro
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 12/03/2024 16:02:28

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione

NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare



NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20240001935 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240001688 DEL 12/08/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 09/08/2024 14:19
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 12/08/2024 08:13